

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1975

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRUCIANELLI, PISTELLI, PETRINI, INNOCENTI, TURRONI, BIELLI,
VIGNI, VOZZA, CACCAVARI, MIGLIAVACCA, SEDIOLI, VIGNALI**

Norme in materia di trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni delle aziende ex-EAGAT dal Ministero del tesoro alle regioni e ai comuni

Presentata il 24 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'EAGAT era nato nel 1960 per gestire alcune delle più note concessioni termali d'Italia che erano tornate al demanio per ragioni diverse, imprese ad alto contenuto di mano d'opera e basso contenuto di capitale che, ponendosi fra il settore del turismo e quello della sanità, hanno un indotto molto rilevante. Le più importanti si trovano in Emilia Romagna e in Toscana.

L'Ente è stato posto in liquidazione nel 1978 su pressione soprattutto degli enti locali interessati, ricadendo nel novero degli enti inutili: assai impropriamente, dato

che era *holding* finanziaria e non un ente mutualistico.

Le terme costituiscono per gli enti locali e le stesse comunità un patrimonio non solo economico ma anche urbanistico e turistico.

Il termalismo sta affrontando una situazione particolarmente difficile. La domanda, nel settore, ha registrato un crollo negli anni '80 e purtroppo non si vedono segnali positivi all'orizzonte.

Persistono tuttora forti squilibri strutturali dovuti a: una offerta poco differenziata fra le varie aziende; una capacità

produttiva disponibile fortemente in eccesso rispetto agli utilizzi; una forte incidenza di cure ad alta intensità di personale in presenza di una struttura tariffaria non remunerativa e di una politica dei prezzi praticata ai clienti privati conservativa e poco mirata; un elevato peso dei costi fissi; una politica di allocazione degli investimenti, praticata nel passato, poco equilibrata e non razionale; una cultura del *management* focalizzata su una difesa « passiva » del termalismo sociale con scarsa attenzione alle politiche di *marketing*, qualità del servizio e sistemi gestionali.

L'andamento economico consolidato delle aziende termali ha registrato un forte squilibrio fra ricavi e costi. Nel triennio 1992-1994, come risulta dai dati forniti dall'IRI, il risultato operativo ha segnato un saldo negativo di 45 miliardi ed una perdita di esercizio prossima a 60 miliardi.

Ma il termalismo in Italia è caratterizzato da una significativa affluenza di utenti stimati a livello annuale in oltre 1 milione di unità. Sul piano dell'offerta vi sono oltre trecento aziende termali a capitale privato molte delle quali, in controtendenza rispetto al mercato, manifestano una dinamicità crescente sotto il profilo commerciale, promozionale, gestionale e nella diversificazione dei servizi e delle cure forniti alla clientela.

Le aziende ex EAGAT, al contrario, essendo caratterizzate da una elevata incidenza del « termalismo sociale », hanno risentito maggiormente della crisi strutturale, perdendo progressivamente quote di mercato a fronte di una scarsa capacità di innovazione e di carenti sistemi gestionali.

A settembre del 1994, con decreto-legge, il Governo ha sciolto il comitato di liquidazione EAGAT affidandone la liquidazione e il personale al Ministero del tesoro — Ispettorato per la liquidazione degli enti disciolti. Da allora il decreto è sempre stato reiterato con modifiche irrilevanti, fino alla data di scadenza del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 248 (8 luglio scorso), senza essere reiterato. Mentre le disposizioni riguardanti il trasferimento delle azioni al Ministero del tesoro, i trasferi-

menti di personale previsti in tale decreto e lo scioglimento del comitato di liquidazione dell'EAGAT hanno già trovato applicazione, ed i loro effetti dovrebbero essere regolati dal disegno di legge relativo alla sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti (A.C.1872), recentemente presentato dal Governo, rimangono indeterminate le modalità di cessione delle partecipazioni ex EAGAT del Tesoro.

Nel corso dell'iter parlamentare di conversione dei decreti-legge succedutisi in materia (decreti legge nn. 528, 617 del 1994; decreti legge nn. 1, 64, 161, 272, 372, 462 del 1995; decreti-legge nn. 7, 112 e 248 del 1996) si è sviluppato un ampio dibattito sulle soluzioni possibili per tale cessione.

In sintesi, le ipotesi di soluzione, avanzate nella scorsa legislatura, sono le seguenti: la prima concerne il trasferimento delle aziende dal Tesoro agli enti locali; la seconda riguarda la cessione a titolo gratuito; la terza prevede la cessione a titolo oneroso, con diritto di prelazione a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni interessati; la quarta prevede la possibilità concessa agli enti locali di contrarre mutui alle condizioni più favorevoli, nel caso in cui rilevassero aziende in crisi; la quinta infine la vendita pura e semplice di tutte le aziende.

Nel corso dell'esame da parte del Senato, in particolare, si era scelta la cessione gratuita delle partecipazioni ex EAGAT a regioni e comuni.

È quest'ultima soluzione che vi sottoponiamo con la nostra proposta di legge. Tale proposta è altamente significativa in quanto tratta della cessione di stabilimenti termali che svolgono un ruolo estremamente importante sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico e turistico per i comuni e le regioni ove sono ubicati.

Ciò deve comportare una estrema attenzione nella fase della cessione. È auspicabile che, proprio per questa grande importanza economica e per i risvolti occupazionali che comporta, queste aziende vengano cedute a titolo gratuito alle regioni

ed ai comuni in cui sono ubicate, sempre che detti enti ne facciano richiesta.

Solo in mancanza di questa richiesta il Ministero del tesoro potrebbe procedere, in fase successiva, alla cessione ad altri enti o a privati.

Le aziende, tutte di grande interesse, non hanno uguale situazione economica. Alcune hanno un bilancio in attivo, altre presentano una situazione di passività, che andrebbe ben precisata.

In ogni caso è evidente che la cessione agli enti locali non dovrebbe comportare per il Ministero alcun onere.

Gli enti locali dimostrano una volontà largamente diffusa, quasi unanime, di acquisire dette aziende termali, sempre che esse vengano loro cedute a titolo gratuito, in quanto, ove le cessioni dovessero essere onerose, di fatto si impedirebbe agli enti stessi di acquisire le aziende termali, anche in presenza del diritto di prelazione, viste le precarie situazioni economiche attuali degli enti locali.

La presente proposta di legge (articolo 1, comma 1), poiché le regioni e gli enti locali si assumono l'onere del ripiana-

mento delle passività (che ai sensi della vigente legge n. 641 del 1978 spetta allo Stato), prevede che tutto il patrimonio (nessun bene escluso) delle società termali confluisca alle regioni, per il successivo trasferimento agli enti locali interessati.

Il comma 2 dell'articolo 1 tratta del piano di rilancio delle terme. Il piano di rilancio complessivo delle terme può essere elaborato sia dal Ministro del tesoro sia dalle regioni. Su questo dovrà formarsi una intesa. La disposizione costituisce l'applicazione del principio espresso dalla Corte costituzionale nella recente sentenza 25-28 marzo 1996, n. 87, che, dopo aver individuato nella regione il centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali, richiede l'intervento regionale nelle materie di competenza. A tal fine l'intesa sembra essere lo strumento più adeguato per la concertazione degli interessi.

Qualora l'intesa non sia raggiunta spetterà al Consiglio dei ministri (e non già al Ministro del tesoro che appare una delle parti in causa) decidere in merito alla alienazione dei beni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Destinazione dei beni delle società termali).

1. Il Ministero del tesoro trasferisce a titolo gratuito alle regioni ed ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, le attività, i beni, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle società termali già inquadrate nel soppresso EAGAT e del Centro Ittico tarantino-campano Spa.

2. Ai fini della cessione di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora d'intesa con la regione interessata un progetto al quale sono allegati:

a) il piano di rilancio complessivo delle terme, con particolare riferimento alle caratteristiche peculiari quali la qualità delle acque, l'ambiente, il patrimonio storico-culturale, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione;

b) l'impegno della regione e degli enti locali interessati al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. Qualora il Ministro del tesoro non provveda nel termine di cui al comma 2, la regione, nei successivi sessanta giorni, presenta al Ministro medesimo un proprio progetto, contenente gli elementi indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, ai fini del raggiungimento dell'intesa.

4. Nel caso in cui il Ministro del tesoro o le regioni interessate non presentino alcun progetto, ovvero non venga raggiunta l'intesa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto, il Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre l'alienazione dei beni di cui al comma 1 attraverso le procedure di evidenza pubblica.

ART. 2.

(Gestione delle terme pubbliche).

1. La gestione degli stabilimenti termali da parte delle regioni e dei comuni può essere affidata ad una società per azioni attraverso la definizione di una specifica convenzione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

